

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00508/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

ASD CALCINATESE, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pedone, con
domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI CALCINATE, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Uggetti,
Laura Testa e Daniela Marchiori, con domicilio digitale come da PEC dei Registri
di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

(a) nel ricorso introduttivo:

- del provvedimento del segretario comunale prot. n. 0006406 di data 14 maggio
2026, con il quale è stata applicata all'associazione ricorrente la sanzione della
sospensione temporanea dell'utilizzo dei campi da calcio del centro sportivo
Olimpia fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato

con deliberazione consiliare n. 22 di data 22 dicembre 2025;

- del provvedimento del segretario comunale di data 30 aprile 2026, che ha respinto la richiesta di utilizzo dei campi da calcio dall'8 al 14 maggio 2026, e ha invitato la ricorrente a riformulare la richiesta e a dichiarare di accettare le condizioni di utilizzo previste dalla deliberazione della giunta n. 19 di data 17 luglio 2025;

(b) nei motivi aggiunti presentati l'8 luglio 2026:

- dei medesimi provvedimenti già impugnati, per ulteriori ragioni, unitamente a ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calcinate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2026 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.

1. La vicenda contenziosa che contrappone la ricorrente associazione sportiva dilettantistica al Comune di Calcinate è già stata esaminata in sede cautelare con i decreti monocratici n. 191 del 28 maggio 2026 e n. 240 del 27 giugno 2026. A tali decreti occorre fare rinvio, sia per brevità espositiva, sia perché i più recenti contatti tra le parti si inseriscono nel quadro delle indicazioni interinalmente fornite dal TAR.

2. In sintesi, il disaccordo riguarda le condizioni di utilizzazione dei campi da calcio del Centro Sportivo Olimpia, di proprietà comunale e gestito direttamente dal Comune.

3. Oggetto del ricorso introduttivo sono, da un lato, il provvedimento del segretario comunale di data 30 aprile 2026, che ha negato alla ricorrente l'utilizzo dei campi da calcio dall'8 al 14 maggio 2026, fissando anche alcune regole per le richieste future, e dall'altro il provvedimento del segretario comunale di data 14 maggio 2026, che ha interdetto alla ricorrente l'utilizzo dei campi da calcio fino al 31 dicembre 2026, quale sanzione ai sensi dell'art. 11 del regolamento campi da calcio.

4. Nei motivi aggiunti proposti in data 8 luglio 2026, che riprendono argomenti svolti dalla ricorrente in memorie precedenti, la materia contenziosa viene estesa sostanzialmente all'accertamento delle regole di corretta gestione dei campi da calcio.

5. In proposito, richiamando quanto anticipato in sede monocratica, si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) alla ricorrente (e a un'altra associazione sportiva dilettantistica locale) il Comune, con deliberazione della giunta n. 19 di data 17 luglio 2025, ha riconosciuto una posizione di rilievo pubblicistico, fondata sull'interesse pubblico alla diffusione della pratica calcistica nel territorio comunale;

(b) nella suddetta deliberazione può quindi essere individuato un vincolo per gli uffici comunali ad agevolare l'utilizzo dei campi da calcio da parte delle due associazioni per le squadre di rispettiva competenza, e comunque per quelle iscritte al campionato CSI, in relazione all'intera stagione sportiva;

(c) nonostante il ruolo di rilievo pubblicistico riconosciuto alla ricorrente, appare corretta la scelta del Comune di subordinare la concreta utilizzazione dei campi da calcio al versamento delle tariffe fissate annualmente dall'amministrazione. Tutti gli utilizzatori dell'impianto sportivo devono infatti concorrere alle spese di gestione della struttura, purché il costo complessivo non ponga ostacoli irragionevoli o eccessivi alla promozione della pratica calcistica, che il Comune stesso ha dichiarato di voler sostenere. La quantificazione degli importi dovuti dalla ricorrente per l'utilizzazione pregressa non è oggetto del presente giudizio;

(d) appare corretta anche la scelta del Comune di subordinare l'utilizzazione dei campi da calcio ad atti autorizzativi, ma con alcune precisazioni. Risulta infatti ragionevole la richiesta della ricorrente di non sottostare ad autorizzazioni caso per caso, che renderebbero aleatoria la programmazione delle gare e degli allenamenti. Deve quindi essere prevista, ove possibile, un'autorizzazione unica per l'intera stagione sportiva. A tale fine, la ricorrente ha l'onere di sottoporre al Comune il calendario delle attività, indicando anche le fasce orarie richieste;

(e) quando vi siano esigenze di coordinamento con l'attività di altri soggetti, o risulti necessario utilizzare i campi da calcio per eventi di interesse pubblico, è giustificato il diniego di utilizzazione con riguardo a determinate giornate o fasce orarie, e anche lo spostamento delle giornate o delle fasce precedentemente assegnate alla ricorrente. Gli atti modificativi delle autorizzazioni già rilasciate devono comunque essere adottati con congruo anticipo, e previa interlocuzione con la ricorrente;

(f) i disagi e le limitazioni derivanti dai lavori di manutenzione dell'impianto sportivo programmati dal Comune devono essere ripartiti equamente tra gli utilizzatori, ma avendo cura di salvaguardare le attività già programmate e i campionati in corso.

6. Il Comune, con nota del segretario comunale di data 20 luglio 2026, ha rilasciato alla ricorrente un nulla-osta all'utilizzo dei campi da calcio, sottoponendolo però alle seguenti condizioni: (i) integrale pagamento entro il 31 luglio 2026 delle somme dovute per l'utilizzo dei campi da calcio nella stagione sportiva 2025-2026, come da fatture già trasmesse; (ii) invio entro il 31 luglio 2026 del calendario delle gare e delle ulteriori attività sportive programmate.

7. Nella camera di consiglio del 30 luglio 2026 le parti hanno delineato i termini di un accordo. Più precisamente, il difensore del Comune, richiamando la nota del segretario comunale di data 20 luglio 2026, ha dichiarato, quanto alla prima condizione sospensiva, che sussiste la disponibilità dell'amministrazione a definire

le pendenze economico-patrimoniali accettando la minor somma già quantificata dalla ricorrente in euro 5.000, da corrispondere entro il 20 agosto 2026. Il difensore del Comune ha inoltre evidenziato che la predetta nota del segretario comunale implica il superamento del provvedimento di data 14 maggio 2026, impugnato nel ricorso introduttivo, riguardante la sospensione dell'utilizzo dei campi da calcio. Il difensore della ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta, con l'impegno a depositare il calendario della prossima stagione sportiva non appena reso noto dalla FIGC.

8. Gli sviluppi sopra descritti rendono a questo punto inutile un'ulteriore pronuncia cautelare dopo quelle monocratiche. Le relative istanze devono quindi essere dichiarate improcedibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

(a) dichiara improcedibile la domanda cautelare;

(b) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione, ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Costanza Cappelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Mauro Pedron

IL SEGRETARIO